



Atto TOB32K		
Settore T	Ambiente e Pianificazione Territ.le	
Servizio AU	Ecologia e ambiente	
U.O. 0030	Rifiuti e Cave	
Ufficio TSUS	Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo	
C.d.R. 0023	Ecologia e Ambiente	
Autorizzazione impianto		
N. Reg. Decr.	376/2019	Data 2/10/2019
N. Protocollo	61163/2019	2
Oggetto: Ditta Super Beton S.p.A. Santa Lucia di Piave		
Impianto di recupero rifiuti speciali non		
pericolosi. Autorizzazione D.Lgs 152/2006		
L.R. 3/2000, L.R. 4/2016, D.G.R.V. 1020/2016.		
IL DIRIGENTE		
VISTO il D.D.P. n. 63 del 06/02/2018 con cui sono		
stati volturati i D.D.P. n. 195 del 27/03/2009 e		
D.D.P. n. 494 del 09/09/2009, già di titolarità		
della ditta Ghiaia di Colfosco S.p.A., a favore		
della ditta Super Beton S.p.A. (C.F.01848280267),		
con sede legale in comune di Susegana loc. Ponte		
della Priula, via IV Novembre n. 18, ai sensi		
dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006 e della L.R.		
33/85, per la gestione dell'impianto di recupero di		
rifiuti speciali non pericolosi inerti sito nel		
comune di Santa Lucia di Piave Lo. Gabbiano, via		
Pag. 1 di 8		



Lovadina e catastalmente individuato dai mappali

31p, 15p del Fg.1;

CONSIDERATO che la ditta SuperBeton S.p.A. era

tenuta come da art. 3 del D.D.P. n. 63/2018

all'ottemperanza delle seguenti prescrizioni:

a) prima dell'avvio delle operazioni di recupero

deve provvedere a:

a.1) avviare a recupero o smaltimento i rifiuti

provenienti dall'attività di recupero presenti

all'interno del sedime d'impianto, effettuando,

se necessario, anche la caratterizzazione di

base;

a.2) effettuare le analisi per la cessazione

della qualifica di rifiuto dei rifiuti lavorati

ma non ancora analizzati;

a.3) ripristinare il sistema bagnatura dei

rifiuti per la riduzione delle emissioni

polverulente;

a.4) ripristinare il sistema di raccolta e

trattamento delle acque meteoriche di

dilavamento in essere;

a.5) presentare le garanzie finanziarie di cui

al successivo ART. 4;

b) prima di svolgere l'attività di ricezione e

recupero di rifiuti, deve effettuare le



operazioni di recupero sui rifiuti non lavorati presenti nell'impianto e le relative verifiche sulla cessazione della qualifica di rifiuto, come previsto dall'autorizzazione. Dell'avvenuto adempimento alle prescrizioni di cui sopra deve essere data notizia alla Provincia di Treviso, allegando eventuale documentazione tecnica e/o analisi;

VISTA la nota trasmessa in data 05/12/2018 assunta al prot. n. 100108 del 05/12/2018, con la quale la Ditta Super Beton S.p.A. chiede il rinnovo dell'autorizzazione di cui sopra;

VISTA la nota n. 2148 del 11/01/2019 con cui questa Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo volto al rinnovo dell'autorizzazione, comunicando altresì alla ditta la necessità di attivare il procedimento di cui all'Art. 13 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la nota del 05/03/2019 assunta al prot. n. 13674 del 06/03/2019 con la quale la ditta ha trasmesso quanto richiesto all'art 5 del D.D.P. 63/2018, in relazione al progetto di adeguamento del PTA, poi sostituita con documentazione allegata alla nota del 18/09/2019 assunta al prot. n. 58343 del 18/09/2019;



RITENUTO di rimandare la valutazione sulle modalità di adeguamento al PTA 2009 a una fase successiva, con emissione di apposito decreto autorizzativo;

VISTA la nota del 27/03/2019 assunta al prot. n. 19542 del 27/03/2019 con la quale la ditta comunica che l'attività di avvio a recupero rifiuti presenti presso il sito è terminata come previsto al D.D.P. n. 63/2018 art. 3 lettera a.1);

RILEVATO che, ad oggi, la ditta non ha ancora provveduto ad attivare la procedura di cui all'Art. 13 della L.R. n. 4/2016;

VISTO l'art. 13 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, il quale prevede che: "Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrano nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge.";

DATO ATTO che l'attività svolta dalla ditta rientra nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, in quanto rientrante nella fattispecie di cui all'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, Punto 7, lettera z.b)



"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";

VISTO il paragrafo della D.G.R.V. n. 1020/2016 recante "Coordinamento tempistica per effettuazione procedure ex art. 13 con procedure per il rilascio di rinnovo autorizzazione/concessione" in cui è previsto, al punto 2, che qualora il richiedente non provveda alla presentazione dell'istanza all'autorità competente in materia di VIA contestualmente alla domanda di rinnovo, le autorizzazioni possono essere prorogate per un periodo limitato di durata da stabilire fino al termine massimo di 12 mesi, eventualmente prorogabili su motivata istanza, con la prescrizione che il richiedente provveda entro tale periodo all'attivazione delle procedure di VIA nelle forme e nelle modalità stabilite e provvedendo a renderne opportuna comunicazione all'autorità competente al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione, subordinatamente all'estensione temporale delle garanzie finanziarie dovute;



VISTA la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie;

RITENUTO pertanto di:

1. prorogare l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio già rilasciato alla ditta al fine di consentire l'espletamento della procedura di cui all'Art. 13 della L.R. n. 4/2016, fino al 31/03/2020;

2. prescrivere alla ditta di attivare la procedura di cui all'Art. 13 della L.R. n. 4/2016 entro 6 mesi dal ricevimento del presente provvedimento;

3. chiedere alla ditta di prorogare la validità della polizza fidejussoria in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento;

VISTI il D.Lgs. 152/2006, la L.R. 33/1985, il P.T.A./2009, la Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, la Circolare Regionale n. 35 del 04.06.1986, il D.Lgs. 95/92, la L.R. 3/2000 e la DGRV 2721/2014;

VISTI il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e il Regolamento provinciale di organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità, la correttezza dell'azione amministrativa e la



completezza dell'istruttoria condotta ai sensi
dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - Alla ditta Super Beton S.p.A.
(C.F.01848280267), con sede legale in comune di
Susegana loc. Ponte della Priula, via IV Novembre
n. 18, è autorizzato fino al 31/03/2020
l'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti
speciali non pericolosi ubicato nel comune di Santa
Lucia di Piave Lo. Gabbiano, via Lovadina e
catastralmente individuato dai mappali 31p, 15p del
Fg.1, secondo quanto riportato nel D.D.P. n. 63 del
06/02/2018 di voltura e nei D.D.P. n. 195 del
27/03/2009 e D.D.P. n. 494 del 09/09/2009 di
autorizzazione all'esercizio.

ART. 2 - Entro 6 mesi dal ricevimento del presente
provvedimento la ditta deve provvedere ad attivare
la procedura di cui all'Art. 13 della L.R. n.
4/2016 richiamata in premessa.

ART. 3 - La possibilità di ricevere e trattare
rifiuti presso l'impianto di cui all'art. 1 è
subordinata:

- alla completa ottemperanza delle prescrizioni
previste all'art. 3 del D.D.P. n. 63/2018;
- all'approvazione e comunicazione di avvenuta



realizzazione in conformità del progetto di adeguamento di cui all'art. 39 delle NTA del PTA;

- alla produzione e accettazione di polizza fidejussoria o di appendice di recepimento del presente provvedimento, che proroghi la data di scadenza e il termine per l'escussione in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla DGRV 2721/2014.

ART. 4 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 5 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al Comune di Santa Lucia di Piave, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti dell'A.R.P.A.V. e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

Dott. Simone Busoni

Prot. N° 2019/0002148

Treviso, 11/01/2019

Pratica. N° 2018/2877

Resp. Procedimento: **Alberto Tagliapietra (0422 656779)**

Resp. Istruttoria: **Federico Vescovo (0422656960)**

inviato tramite P.E.C.
superbeton@legalmail.gruppogrigol
in.it

Spett.le Ditta SUPERBETON S.P.A.
VIA IV NOVEMBRE, 18
31010 SUSEGANNA (TV)

inviato tramite P.E.C.
daptv@pec.arpav.it

All' A.R.P.A.V.
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI TREVISO
Via Santa Barbara, 5/a
31100 TREVISO (TV)

inviato tramite P.E.C.
comune.santaluciadipiave.tv@pecv
eneto.it

Al Comune di S.LUCIA DI PIAVE
Piazza 28 ottobre 1918, 1
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)

inviato tramite P.E.C.
geniociviletv@pec.regione.veneto.i
t

Alla REGIONE del VENETO
Dir.Operativa Unità di Progetto Genio Civile
Viale De Gasperi, 1
31100 TREVISO (TV)

OGGETTO: Ditta Superbeton S.p.A. - Comune di S.Lucia di Piave. Avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, per rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'Art. 208, comma 12, del D.lgs n. 152/2006 e dell'art. 27 della L.R. 3/2000.

In riferimento all'istanza pervenuta da Codesta Ditta in data 5/12/2018 e assunta al prot. n. 100108 del 5/12/2018, si comunica, come previsto dagli artt. 7 - 8 della L. 241/90, l'avvio del procedimento relativo alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi ubicato in comune di S. Lucia di Piave ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006.

Al riguardo si informa che:

- l'Amministrazione competente è la Provincia di Treviso;
- il responsabile del procedimento è la dott. Alberto Tagliapietra (0422 656779) dell'U.O. Bonifiche, Rifiuti e discariche;
- il Procedimento deve concludersi entro 150 gg (centocinquanta giorni) dalla presentazione della domanda succitata; si informa che in caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine sopra indicato, l'interessato può azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9 bis della Legge 241/1990, inoltrando, apposita istanza al direttore generale della Provincia di Treviso, il quale è tenuto a concludere, in via sostitutiva, il procedimento entro un termine pari alla metà di quello previsto, attraverso le strutture competenti o

con la nomina di un commissario.

- Se la richiesta di attivazione del potere sostitutivo è presentata entro il termine di venti giorni dalla scadenza del termine originario di conclusione del procedimento e il Direttore Generale non provvede a concludere il procedimento nei termini ridotti previsti, l'interessato ha diritto ad ottenere un indennizzo pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 2.000 euro, decorrente dalla scadenza del termine originario di conclusione del procedimento. Nel caso in cui anche il responsabile del potere sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento oppure non liquidi l'indennizzo, l'interessato può proporre ricorso al giudice Amministrativo;
- gli atti riguardanti il procedimento possono essere presi in visione presso la Sede del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia, via Cal di Breda,116, Treviso, durante l'orario di apertura al pubblico (martedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30), previo contatto telefonico.

Si ricorda a codesta ditta che supera la potenzialità di trattamento di 10 tonnellate/giorno di rifiuti prevista alla lettera z.b) del comma 7, allegato IV della Parte II - VIA, VAS e IPPC del D.Lgs. 152/2006, pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 4 del 18/02/2014 e dalla D.G.R.V. n. 1020 del 29/06/2016 il rinnovo definitivo dell'autorizzazione è subordinato alla Verifica dell'Assoggettabilità a V.I.A., previa presentazione degli elaborati previsti nella sopra citata normativa e secondo le tempistiche in essa riportate.

Si invita pertanto la ditta a presentare tempestivamente istanza ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4/2014.

Si comunica inoltre che l'impianto oggetto di rinnovo appartiene alle tipologie di insediamenti elencate in allegato F al PTA 2009. Stante che la ditta non ha ancora comunicato l'avvio delle operazioni di recupero di cui all'Art. 3 del D.D.P. n. 63/2018 del 6/02/2018, né tantomeno trasmesso il progetto di adeguamento al PTA di cui all'Art. 5 dello stesso decreto, si chiede alla ditta di trasmettere una verifica sull'estensione delle superfici scoperte, sul loro utilizzo e sulla modalità di gestione delle acque meteoriche ivi cadenti al fine di accertare l'eventuale assoggettabilità o meno alle prescrizioni contenute nell'art.39.

Si concedono alla ditta 30 giorni dal ricevimento della presente nota per la trasmissione delle integrazioni richieste.

Si invita codesta Ditta a citare nella corrispondenza il numero e l'oggetto della


SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le

pratica.

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento
Alberto Tagliapietra

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.



PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le

Prot. N° 2018/0010817

Treviso, 06/02/2018

Pratica. N° 2017/2297

Resp. Procedimento: **Alberto Tagliapietra (0422 656779)**

Resp. Istruttoria: **Federico Vescovo (0422656960)**

Spett.le Ditta SUPERBETON S.P.A.
VIA IV Novembre, 18
31010 SUSEGANA (TV)

e p.c.

inviato tramite P.E.C.
certificata@pec.ghiaiadicolfosco.it

Spett. GHIAIA DI COLFOSCO Spa
Via Vecchia Mercatelli, 43/A - Colfosco
31058 SUSEGANA (TV)

inviato tramite P.E.C.
comune.santaluciadipiave.tv@pecveneto.it

Al Comune di S.LUCIA DI PIAVE
Piazza 28 ottobre 1918, 1
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)

inviato tramite P.E.C.
daptv@pec.arpav.it

All' A.R.P.A.V.
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI TREVISO
Via Santa Barbara, 5/a
31100 TREVISO (TV)

inviato tramite P.E.C.
daptv@pec.arpav.it

Spett.le A.R.P.A.V.
OSSERVATORIO REGIONALE SUI RIFIUTI
Via Santa Barbara, 5/a
31100 TREVISO (TV)

inviato tramite P.E.C.
ambiente@pec.regione.veneto.it

All' Area Tutela e Sviluppo del Territorio
REGIONE del VENETO
Direzione Ambiente
Palazzo Linetti - Calle Priuli, 99
30121 VENEZIA (VE)

OGGETTO: Ditta Superbeton s.p.A. - Santa Lucia di Piave. Voltura autorizzazione impianto recupero rifiuti non pericolosi. D.Lgs. n. 152/2006 - L.R. 3/2000 - D.G.R.V. 2721/2014

Si trasmette, in allegato, il decreto relativo all'oggetto.

Si informa, altresì, che avverso il citato decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni, decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione.

Il Sig. Sindaco in indirizzo è invitato ad esporre all'albo copia del presente provvedimento.


Distinti saluti

IL DIRIGENTE
dott. SIMONE BUSONI

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.

DOC:P/001N3M

pag. 1 di 1



PROVINCIA DI TREVISO



Atto T0B237

Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr. 63/2018 Data 6/02/2018

N. Protocollo 10787/2018 1

Oggetto: Ditta Superbeton S.p.A. - Santa Lucia di Piave.

Voltura autorizzazione impianto recupero rifiuti

non pericolosi. D.Lgs.n. 152/2006 - L.R.n. 3/2000

D.G.R.V. 2721/2014.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il D.D.P. n. 195/2009 del 27/03/2009 con il quale la ditta Ghiaia di Colfosco S.p.A. (C.F. e P.IVA: 00261460265) con sede legale in Colfosco di Susegana, via Vecchia Mercatelli n. 43/A, è stata autorizzata ad effettuare lo stoccaggio ed il trattamento, ai fini del riutilizzo, di rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in comune di Santa Lucia di Piave, in Via Lovadina, catastalmente individuato al foglio Fg. 12, mapp. 12P (ora mappale 31p) e 15p, fino al 31/03/2019;

VISTO il D.D.P. n. 94/2009 del 9/09/2009 con il quale è stato modificato il D.D.P. n. 195/2009 e approvato un



PROVINCIA DI TREVISO

progetto di modifica delle pavimentazioni delle aree di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, nonché rilasciata

l'autorizzazione allo scarico;

PRESO ATTO che, con sentenza n. 132/2014 del 6/06/2014, il Tribunale Ordinario di Treviso Fallimentare ha dichiarato

fallita la ditta Ghiaia di Colfosco S.p.A.;

VISTA la nota del 21/11/2017, assunta al prot. n. 98054 del

22/11/2017, con cui la ditta Superbeton S.p.A. (C.F. e

P.IVA 01848280267), con sede legale in comune di Susegana,

loc. Ponte della Priula, via IV NOVEMBRE n. 18, ha

presentato istanza di volturazione dell'autorizzazione

dell'impianto di recupero di rifiuti in parola, a seguito

di acquisto di ramo d'azienda dalla curatela fallimentare;

VISTA la relazione istruttoria redatta dagli uffici

provinciali datata 11/12/2017;

PRESO ATTO che nella nota del 21/11/2017 sopra richiamata

la ditta ha già comunicato il nominativo del Responsabile

Tecnico incaricato, con relativa nota di accettazione

dell'incarico;

RITENUTO di volturare l'autorizzazione di cui sopra a


favore della ditta Superbeton S.p.A. per la gestione

dell'impianto di recupero rifiuti sito a Santa Lucia di

Piave, in Via Lovadina, catastalmente individuato al foglio

Fg. 12, mapp. 31p e 15p;

DATO ATTO che la ditta Ghiaia di Colfosco S.p.A. ha



PROVINCIA DI TREVISO

prestato le seguenti garanzie finanziarie:

a) fideiussione assicurativa emessa da Allianz S.p.A. con validità fino al 30/09/2019 e termine per escutere fino al 30/03/2020 con importo pari a Euro 256.000,00 e redatto secondo il modello di contratto predisposto dalla Provincia di Treviso nel 2009;

b) polizza R.C. Inquinamento emessa da Assicurazioni Generali S.p.A. con decorrenza 31/03/2009 e scadenza al 31/03 di ogni anno, con tacito rinnovo, fino al 31/03/2014 e massimale assicurato pari a Euro 520.000,00;

ATTESO che, con D.G.R.V. n. 2721/2014, sono stati così rideterminati gli importi delle garanzie finanziarie da prestare; in particolare, per l'attività in oggetto, è stabilita la presentazione della sola garanzia fideiussoria avente importo, per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi, nella misura di 200 Euro/Mg, con la riduzione a 20 Euro/Mg per i rifiuti inerti di cui ai codici CER ricompresi al punto 7 dell'Allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5/02/1998 e l'ulteriore riduzione a 10 Euro/Mg per i rifiuti inerti di cui ai codici CER ricompresi al punto 7 dell'Allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5/02/1998 ed appartenenti al Capitolo 17 dell'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO necessario che la ditta Superbeton S.p.A. volturi a proprio nome le polizze attualmente in capo alla ditta



Ghiaia di Colfosco S.p.A. opportunamente adeguate alle previsioni della D.G.R.V. n. 2721/2014, ovvero stipulate nuove polizze aventi i requisiti richiesti dalla normativa regionale;

ATTESO che la delibera regionale n. 2721/2014 prevede, per gli impianti la cui autorizzazione costituisce variante dello strumento urbanistico comunale, che le Province possano prevedere un incremento della garanzia fideiussoria pari all'importo individuato nell'ambito del piano di ripristino del sito;


DATO atto che la ditta Ghiaia di Colfosco Spa nel 2009 aveva indicato un importo dei costi di ripristino pari a complessivi Euro 20.410,00;

RITENUTO di adeguare l'importo indicato dalla ditta Ghiaia di Colfosco Spa al costo della vita secondo l'indice ISTAT-FOI a Ottobre 2017; l'importo complessivo adeguato risulta quindi essere pari a Euro 22.308,13 (ventiduemilatrecentootto/13);

RITENUTO inoltre di prescrivere, in ogni caso caso, che il contratto di fideiussione debba essere redatto in conformità al modello di cui all'Allegato B alla D.G.R.V. 2721/2014;

RITENUTO di vincolare l'operatività dell'impianto alla presentazione delle garanzie finanziarie di cui sopra;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza



PROVINCIA DI TREVISO



dell'azione amministrativa e la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI il D.Lgs. 152/2006 e la L.R. 3/2000;

VISTI il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e il Regolamento provinciale di organizzazione;


DECRETA

ART. 1 - L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi rilasciata con D.D.P. n. 195/2009 del 27/03/2009, come modificato dal D.D.P. n. 494/2009 del 9/09/2009, ubicata a Santa Lucia di Piave, Loc. Gabbiano, via Lovadina snc, catastalmente individuata al foglio 12, mappali 31p, 15p, già di titolarità della ditta Ghiaia di Colfosco S.p.A. (C.F. e P.IVA: 00261460265), è volturata a favore della ditta Superbeton S.p.A. (C.F. e P.IVA: 01848280267), con sede legale in comune di Susegana, loc. Ponte della Priula, via IV NOVEMBRE n. 18.

ART. 2 - La ditta Superbeton S.p.A. è tenuta a rispettare tutte le prescrizioni riportate nel D.D.P. n. 195/2009 del 27/03/2009, come modificato dal D.D.P. n. 494/2009 del 9/09/2009, non in contrasto con il presente provvedimento.

ART. 3 - La ditta Superbeton S.p.A. è tenuta, altresì, all'ottemperanza delle seguenti prescrizioni:

a) prima dell'avvio delle operazioni di recupero deve



provvedere a:

a.1) avviare a recupero o smaltimento i rifiuti provenienti dall'attività di recupero presenti all'interno del sedime d'impianto, effettuando, se necessario, anche la caratterizzazione di base;

a.2) effettuare le analisi per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti lavorati ma non ancora analizzati;

a.3) ripristinare il sistema bagnatura dei rifiuti per la riduzione delle emissioni polverulente;

a.4) ripristinare il sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento in essere;


a.5) presentare le garanzie finanziarie di cui al successivo ART. 4;

b) prima di svolgere l'attività di ricezione e recupero di rifiuti, deve effettuare le operazioni di recupero sui rifiuti non lavorati presenti nell'impianto e le relative verifiche sulla cessazione della qualifica di rifiuto, come previsto dall'autorizzazione.

Dell'avvenuto adempimento alle prescrizioni di cui sopra deve essere data notizia alla Provincia di Treviso, allegando eventuale documentazione tecnica e/o analisi.

ART. 4 - La ditta deve presentare le seguenti garanzie finanziarie:

a) fideiussione assicurativa o bancaria con importo pari a



PROVINCIA DI TREVISO

Euro 22.308,00 (ventiduemilatrecentootto/00), a

copertura dei costi per il ripristino dell'area in
conformità alla destinazione urbanistica individuata dal
Comune di Santa Lucia di Piave;


b) fideiussione assicurativa o bancaria con importo pari a

Euro 40.000,00 (quarantamila/00), dovuta per gli
stoccaggi a servizio degli impianti a garanzia della
copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri
relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle
conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi
di legge e/o dei provvedimenti di autorizzazione.

È facoltà della ditta Superbeton Spa di volturare a proprio
favore la polizza fideiussoria già prestata dalla ditta
Ghiaia di Colfosco Spa, a condizione che vengano adeguati
alla normativa regionale attualmente vigente il contratto
di fideiussione ed il termine per l'escussione.

Le garanzie fideiussorie di cui sopra devono essere
presentate secondo il modello di cui all'Allegato B alla
D.G.R.V. n. 2721/2014.

ART. 5 - Entro 90 giorni dal ricevimento del presente
provvedimento, la ditta deve presentare un progetto di
adeguamento dell'impianto al PTA/2009 secondo le previsioni
dell'Art. 39, comma 6; si ricorda alla ditta che, rispetto
a quanto già autorizzato, l'Art. 39 prevede che per le
superfici scoperte di qualsiasi estensione ove vi siano



lavorazioni e presenza di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici, che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente, le acque meteoriche di dilavamento, prima del loro scarico, devono essere trattate con idonei sistemi di depurazione e sono soggette al rilascio dell'autorizzazione allo scarico prevista dall'articolo 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006; pertanto, nel nuovo progetto di cui sopra, dovrà essere prevista la pavimentazione con materiale impermeabile di tutte le aree di stoccaggio, lavorazione dei rifiuti, nonché di stoccaggio dei rifiuti lavorati in attesa della certificazione analitica attestante la cessazione della qualifica di rifiuto.

ART. 6 - Nel caso di successiva variazione del tecnico responsabile dell'impianto già comunicato, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 7 - La variazione del legale rappresentante della ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza dovrà essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando l'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

ART. 8 - Nell'eventualità in cui la ditta si trovi a rientrare in uno dei seguenti stati:

- a) fallimento;
- b) liquidazione;
- c) cessazione di attività;
- d) concordato preventivo;



ha l'obbligo di fornire tempestiva comunicazione a questa Amministrazione. Se la ditta si trova in fallimento e non è in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa fallimentare, il ritiro e trattamento di rifiuti deve intendersi sospeso.

ART. 9 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 10 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta Ghiaia di Colfosco S.p.A. - in fallimento e alla ditta Superbeton S.p.A., alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al Comune di Santa Lucia di Piave, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti dell'A.R.P.A.V. e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

Dott. Simone Busoni



PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE Ambiente/Pianificazione Territoriale

Prot. N° 2009/0035215

Treviso, 27/03/2009


Pratica. N° 2008/3017

Resp. Procedimento: Alberto Tagliapietra (0422 656779)

Resp. Istruttoria: Cinzia Segala (0422 656952)

OGGETTO: Ditta GHIAIA DI COLFOSCO S.p.a. - Impianto di Santa Lucia di Piave -
Rinnovo autorizzazione impianto recupero rifiuti speciali non pericolosi.
artt. 210, 270 e 271 del D.Lgs. 152/06, L.R. 3/2000.

RACCOMANDATA A/R
(solo al 1° indirizzo)



Spett. ditta GHIAIA DI COLFOSCO S.r.l.
Via Vecchia Mercatelli, 43/a Colfosco
31030 SUSEGANA (TV)

e p.c.

Al Comune di SANTA LUCIA DI PIAVE
Piazza 28 Ottobre, 1
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)

Spett. A.R.P.A.V.
Dipartimento Provinciale di Treviso
Viale Trento e Trieste, 27/A
31100 TREVISO (TV)

Spett.le ARPAV
Osservatorio Regionale Rifiuti
Via Baciocchi, 9
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)

Spett.le REGIONE VENETO DIREZIONE
REGIONALE TUTELA AMBIENTE
Palazzo Linetti-Calle Priuli
30121 VENEZIA (VE)

Si trasmette, in allegato, il decreto relativo all'oggetto.


Si informa, altresì, che avverso il citato decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni, decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione.

Il Sig. Sindaco in indirizzo è invitato ad esporre all'albo copia del presente provvedimento.

Distinti saluti.


IL DIRIGENTE

dott. CARLO RAPIAVOLI



DOC:P/0008Y8

pag. 1 di 1



Atto TOAQKF

Settore T Ambiente/Pianificazione Territoriale

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R. 0023 Ecologia ed Ambiente

Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr. 195/2009 Data 27/03/2009

N. Protocollo 35156/2009 2


Oggetto: Ditta GHIAIA DI COLFOSCO S.p.A - Impianto di Santa Lucia di Piave - Rinnovo autorizzazione impianto recupero rifiuti speciali non pericolosi artt.210, 270 e 271 del D.lgs 152/06, L.R. 3/2000

IL DIRIGENTE

VISTO il D.D.P. n.166/1999 del 12.04.1999, con il quale la Ditta Ghiaia di Colfosco Spa, con sede in Colfosco di Susegana, via Vecchia Mercatelli n. 43, è stata autorizzata ad effettuare lo stoccaggio ed il trattamento, ai fini del riutilizzo, di rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in Comune di S. Lucia di Piave, Fg. 12, mapp. 12p e 15p, fino al 31.03.2004;

VISTO il D.D.P. n.777/2000 del 02.08.2000, con il quale la ditta è stata autorizzata ad aumentare la quantità massima di rifiuto stoccabile presso l'impianto a 1250 t;

VISTO il D.D.P. n.291/2004 del 19.03.2004 con il quale alla



ditta è stato rilasciato, fino al 31.03.2009, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi;

VISTA la nota del 30.07.2008, prot.n.77916/08 del 06.08.2008, con cui la ditta ha presentato istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi, sito in Santa Lucia di Piave (TV), via Lovadina;


PRESO ATTO che la ditta, nell'istanza di cui sopra, ha dichiarato che non sono state effettuate modifiche rispetto alle condizioni di cui al DDP 291/04 del 19.03.2004;

VISTA la nota del 17.03.2009, con cui la ditta ha inoltrato richiesta di aumento dei quantitativi di rifiuti stoccabili in impianto passando da 1.250 ton a 2.000 ton suddivise in 1.000 ton di rifiuti da stoccare nell'area di messa in riserva e 1.000 ton di rifiuti lavorati in attesa di certificazioni analitiche;

VISTI gli esiti del sopralluogo del 10.02.2009 nonché la relazione istruttoria del 23.03.2009;

CONSIDERATO che per il rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto in parola si sono individuati, di concerto con ditta, i seguenti interventi volti al miglioramento gestionale dell'impianto medesimo:

- predisposizione di una piazzola impermeabile con gestione delle acque, per la verifica dei



carichi in ingresso;

- predisposizione di una platea impermeabile con gestione delle acque, destinata allo stoccaggio pre-lavorazione, alla lavorazione ed al deposito in attesa delle certificazioni analitiche dei rifiuti con codici CER 170302, 101206 e 101299;

- predisposizione dei presidi impiantistici necessari all'abbattimento delle emissioni diffuse di polveri nelle fasi di manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei prodotti polverulenti;


- tracciamento delle conterminazioni dell'area di impianto tramite l'utilizzo di almeno 4 capisaldi topografici;

DATO ATTO che gli interventi di cui sopra necessitano di tempistiche adeguate per la loro realizzazione;

RITENUTO di concedere un tempo congruo per realizzare tali adeguamenti;

VISTE le garanzie finanziarie in essere;

CONSIDERATO che la D.G.R.V. 2528/1999, alla lettera B) prevede di sottoporre a rivalutazione ISTAT del costo della vita l'ammontare delle somme garantite con la polizza fideiussoria;



RITENUTO che l'importo originariamente previsto in base alla DGRV 2528/1999 di 103,29 Euro/tonnellata, per rifiuti presenti nell'impianto in parola, debba essere rivalutato al 31.12.2008 a 128,00 Euro/tonnellata;

RITENUTO che debbano essere calcolati anche i costi necessari per la dismissione dell'impianto;

RITENUTO di rilasciare un'unica autorizzazione ricomprensiva dell'attività di gestione dei rifiuti e delle emissioni diffuse;

VISTE la DGRV 2528/1999 e la L.R. 3/2000;



VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTI la L. 447/1995, il DPCM 1 marzo 1991 e il Dpcm 14 novembre 1997;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - La ditta Ghiaia di Colfosco S.p.A. (C.F.00261460265), con sede legale in Colfosco di Susegana, via Vecchia Mercatelli 43/a, è autorizzata, ai sensi dell'art. 210 e degli artt.270 e 271 del D.Lgs. 152/2006, alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito nel comune di Santa Lucia di Piave in Via Lovadina, catastalmente individuato al




foglio n.12 mapp.12p e 15p. La presente autorizzazione ha validità fino al 31.03.2019.

L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia.

ART. 2 - Presso l'impianto possono essere conferiti esclusivamente i rifiuti speciali non pericolosi di cui all'allegato III al presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate, nonché delle seguenti prescrizioni:

1) la ditta entro 90 giorni dal ricevimento del presente provvedimento per i rifiuti di cui alle TIPOLOGIE A e B, come individuate nell'allegato III al presente provvedimento, deve adottare le procedure di cui al p.to 13 dell'art 4. Tale procedura deve essere adottata per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;

2) i rifiuti appartenenti alla TIPOLOGIA E, come individuata nell'allegato III al presente provvedimento, per i quali, prima del conferimento presso l'impianto, non è possibile fornire l'autodichiarazione di cui all'allegato II al



presente provvedimento, sono soggetti alla verifica del rispetto dei limiti della Colonna B dell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs.152/2006; è vietato il conferimento presso l'impianto di terre e rocce e fanghi di dragaggio contenenti contaminanti in concentrazioni superiori a quelle previste dalla Colonna B, Tabella 1 dell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs.152/2006;


3) i rifiuti appartenenti alla TIPOLOGIA C, come individuata nell'allegato III al presente provvedimento, possono essere accettati in impianto solamente qualora accompagnati da scheda descrittiva del rifiuto, conforme a quella cui all'allegato I del presente provvedimento, compilata e sottoscritta dal produttore e/o da test di cessione. Tale scheda, complementare al formulario di trasporto deve essere corredata da eventuale copia delle indagini analitiche eseguite dal produttore stesso sul rifiuto e deve essere conservata in impianto. Qualora l'impianto accerti, in fase di conferimento, una discrepanza fra quanto dichiarato nella documentazione descrittiva del rifiuto e/o nel formulario oppure ritenga necessario effettuare ulteriori indagini sul



rifiuto, il rifiuto in ingresso all'impianto deve restare confinato e coperto con telo impermeabile nella piazzola di conferimento fino all'ottenimento delle certificazioni analitiche. Qualora, a seguito delle indagini analitiche eseguite, non sia possibile garantire l'inesistenza di rilascio di sostanze pericolose dal rifiuto, esso deve essere respinto.

ART. 3 - La ditta è autorizzata a svolgere la messa in riserva (R13) funzionale alle operazioni di recupero e l'attività di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccanicamente e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata. Le materie prime secondarie saranno destinate alla realizzazione di riempimenti, di reinterri, di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e portuali, piazzali industriali e devono rispettare i seguenti requisiti:

- TIPOLOGIE A, B, C, D ed E di cui all'allegato III



del presente provvedimento: eluato conforme a quanto previsto in all.3 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;

- TIPOLOGIA C di cui all'allegato III del presente provvedimento: caratteristiche di cui alla circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205 e s.m.i..


I materiali ottenuti dalla lavorazione che non rispettano i requisiti di cui sopra devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.

ART. 4 - La Ditta deve gestire l'impianto nel rispetto dell'art. 178 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:

1) il tracciamento delle conterminazioni dell'area di impianto deve avvenire tramite l'utilizzo di almeno 4 capisaldi topografici, di tali capisaldi deve essere prodotta monografia e gli stessi devono essere mantenuti integri nel tempo;

2) l'area di pertinenza della MPS deve essere suddivisa in due settori distinti, uno destinato al deposito dei rifiuti trattati ma in attesa delle verifiche analitiche e l'altro al deposito della MPS;

3) la separazione fisica del rifiuto dal terreno in



posto, nell'area destinata allo stoccaggio del rifiuto in attesa di lavorazione e in attesa di omologazione come materia prima seconda, deve essere garantita tramite la posa di uno strato separatore costituito da geotessile (TNT - tessuto non tessuto) e sovrapposto misto stabilizzato;


4) la quantità massima di rifiuti conferibili e trattabili nell'impianto è di 35.000 ton/anno;

5) la quantità massima di rifiuti presenti istantaneamente nell'impianto è di 2.000 ton, pari a 1.333 mc circa adottando un peso unitario di volume di 1,5 ton/mc, così suddivise:

- 1.000 ton di rifiuti messi in riserva;
- 1.000 ton di rifiuti lavorati in attesa di omologa come materia prima seconda;

6) è vietata la miscelazione di rifiuti tra loro e/o con altri materiali, realizzata allo scopo di diluire il contenuto di contaminanti così da rendere assoggettabili al recupero partite di rifiuti non dotate in origine di idonee caratteristiche;

7) deve essere sempre presente idonea cartellonistica che permetta il preciso ed univoco riconoscimento dei rifiuti, dei rifiuti



in attesa di omologazione quali MPS, dei rifiuti esitati dalle operazioni di recupero e destinati ad altro idoneo impianto, delle materie prime seconde;

8) i rifiuti, derivanti dalle operazioni di recupero, devono essere depositati in cassoni e/o contenitori a tenuta, coperti a fine lavorazione e comunque atti a preservare il contenuto dal dilavamento meteorico;

9) presso l'impianto devono essere utilizzati i soli macchinari, di cui alle schede tecniche previste dall'art 4) p.to 13);

10) i rifiuti conferiti in impianto devono essere gestiti per partite, le cui caratteristiche sono determinate secondo le seguenti modalità:

a) la partita deve essere composta da rifiuti compatibili con la tipologia, anche se derivanti da produttori diversi e/o conferimenti successivi;

b) ogni partita deve essere tenuta distinta e delimitata;

c) ciascuna partita deve essere univocamente determinata tramite numerazione progressiva;

d) la partita deve essere dichiarata chiusa al momento di avviarla alle operazioni di recupero



(macinatura, vagliatura e selezione granulometrica);


e) per ciascuna partita chiusa deve essere tenuta traccia dei codici, delle provenienze e dei quantitativi dei rifiuti in essa contenuti; deve infine essere tenuta traccia del quantitativo complessivo di rifiuti costituenti la partita;

f) non è consentita l'aggiunta di ulteriore materiale ad una partita chiusa;

g) il rifiuto appartenente ad una partita non ancora chiusa non può essere avviato al recupero né uscire dall'impianto;

h) il rifiuto in ingresso all'impianto e destinato direttamente alla lavorazione, senza subire alcuna operazione di messa in riserva, deve costituire una partita a sé stante;

i) il rifiuto lavorato in attesa di omologazione come materia prima seconda e le materie prime seconde devono essere individuate in partite; tali partite possono essere generate anche dalla lavorazione di rifiuti gestiti per partite diverse; le partite di rifiuto lavorato e della materia prima seconda devono essere tenute distinte e delimitate, univocamente



determinate con numerazione progressiva, per ciascuna di esse deve essere indicato da quali partite di rifiuti si generano; sulle partite andranno eseguite le analisi di cui all'allegato 3 del DM 5/02/1998, nonché, per i rifiuti appartenenti alla TIPOLOGIA C, di cui all'allegato III del presente decreto, anche quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205; le partite dovranno, in ogni caso, avere dimensione massima di 3000 mc.;

11) i rifiuti con codici CER 17.05.04 e 17.05.06 appartenenti alla TIPOLOGIA E di cui all'allegato III del presente decreto, devono essere gestiti secondo le seguenti prescrizioni:


a) i fanghi di dragaggio o le terre e rocce, di cui alla parte I dell'allegato II al presente provvedimento, nonché i fanghi di dragaggio o le terre e rocce per i quali sia stata analiticamente verificata la presenza di contaminanti in concentrazioni inferiori o uguali a quelle previste dalla Colonna A Tabella 1 dell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs.152/2006 possono essere miscelati tra



di loro senza restrizione alcuna e costituire
partite miste, purché sia evitata
miscelazione e/o commistione con terre e
e/o fanghi diversi da quelle al presente punto

b) i fanghi di dragaggio o le terre e rocce
diversi da quelli di cui alla parte I del
allegato al presente provvedimento o con
concentrazioni di contaminanti superiori a
quelle della Colonna A e inferiori o uguali a
quelle della Colonna B Tabella 1 dell'Allegato
5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs.152/2006,
devono essere stoccate e gestite per partite
omogenee in termini di contenuto di
contaminanti; tali partite non devono essere
miscelate tra loro né con altri rifiuti ed in
particolare con altre terre e rocce;

c) gli impieghi delle terre e dei fanghi di cui
al precedente p.to b) devono essere compatibili
con quanto previsto dalla Legge in relazione al
grado di contaminazione di detti materiali e
devono essere preventivamente verificati sotto
la diretta responsabilità della ditta; in
particolare l'impiego per reinterri,
riempimenti e operazioni similari deve avvenire
previa verifica della compatibilità dei



materiali con la destinazione urbanistica del sito in cui è previsto il loro impiego; è escluso l'impiego in zone con destinazione d'uso agricolo di materiali di cui al precedente p.to b);

12) i valori limite delle sorgenti sonore provenienti dall'impianto in attività devono rispettare i limiti previsti dalle normative vigenti nonché dai regolamenti comunali;


13) la ditta, entro 90 giorni dal ricevimento del presente atto, deve predisporre e trasmettere all'Amministrazione Provinciale la seguente documentazione:

a) fac-simile di scheda di conferimento dei rifiuti appartenenti alle TIPOLOGIE A e B, di cui all'allegato III al presente provvedimento, descrittiva del processo produttivo, delle materie prime utilizzate dallo stesso, nonché delle relative analisi chimiche di conformità;

PIANO GESTIONE OPERATIVA

b) PGO aggiornato contenente indicativamente le seguenti informazioni:

• modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto, della tipologia degli automezzi impiegati, dei sistemi utilizzati per assicurare il contenimento di dispersioni



accidentali di materiale nelle fasi di conferimento, movimentazione e dello stoccaggio;

- procedure di accettazione, pesatura e caratterizzazione dei rifiuti in ingresso (controllo del formulario, eventuali prelievi di campioni e relative modalità di campionamento ed analisi);

- modalità e criteri di deposito e stoccaggio dei rifiuti, anche derivanti dal processo di trattamento.


c) piano di sicurezza aggiornato;

d) schede tecniche degli apparati tecnologici presenti in impianto;

e) planimetria aggiornata del lay-out d'impianto ove sia riportata l'ubicazione degli approntamenti progettuali previsti dagli art. 5 e 6 nonché quanto previsto dall'art. 4 p.to 2) del presente provvedimento;

f) prospetto dei costi per gli interventi di dismissione dell'impianto.

ART.5 - La ditta è tenuta a impedire le emissioni diffuse di polveri nella manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei prodotti polverulenti adottando idonee misure per il loro



abbattimento, osservando le seguenti prescrizioni:


1) al fine di impedire il sollevamento e la diffusione di polveri nelle fasi di movimentazione del materiale, durante la circolazione dei mezzi e nella fase di stoccaggio del materiale in cumuli, deve essere installato, entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzativo, un apposito impianto fisso o mobile di nebulizzazione ad acqua;

2) la superficie dei cumuli di materiale presenti all'interno dell'area destinata alle lavorazioni deve essere mantenuta costantemente umida;

3) le fasi di frantumazione devono essere dotate di un impianto fisso di nebulizzazione ad acqua nei punti di introduzione, estrazione e trasferimento del materiale litoide;

4) l'area destinata alle lavorazioni di frantumazione e stoccaggio inerti deve essere rivestita con pavimentazione idonea a non generare emissioni diffuse di polveri in ambiente;

5) la pavimentazione dell'area destinata alle lavorazioni di frantumazione e stoccaggio inerti deve essere mantenuta in buono stato di pulizia, in modo tale da non dar luogo ad emissioni di



polveri;

6) le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento delle polveri devono essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;

7) qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento delle polveri necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

ART. 6 - La ditta deve presentare, entro 90 gg dal ricevimento del presente atto, gli elaborati tecnici e planimetrici descrittivi le caratteristiche tecniche di:

1) la piazzola destinata al controllo dei rifiuti in fase di conferimento, ove si svolgono le verifiche di conformità dei carichi conferiti a quanto presente nei formulari, nelle schede di accompagnamento nonché l'assenza di materiali c



manufatti potenzialmente inquinanti. Tale piazzola dovrà essere pavimentata in modo impermeabile e prevedere la gestione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia;

2) la platea destinata allo stoccaggio pre-lavorazione, alla lavorazione ed al deposito in attesa delle certificazioni analitiche dei rifiuti con codici CER 170302, 101206 e 101299.

Tale platea dovrà essere pavimentata in modo impermeabile e prevedere la gestione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia. Al fine di effettuare un corretto dimensionamento della platea, la ditta dovrà inoltre indicare il quantitativo massimo di rifiuti pre- e post-lavorazione ivi stoccabili.

La realizzazione delle opere di cui sopra potrà avvenire, una volta acquisite le autorizzazioni ai fini edificatori di competenza di altri enti, solo a seguito di formale parere positivo dell'Amministrazione Provinciale.

ART. 7 - La ditta deve fornire entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto:

1) polizza fideiussoria avente validità sino almeno al 30.09.2019 e di importo almeno pari a 256.000,00 Euro (duecentocinquantaseimila/00



Euro) e stilata secondo il fac-simile scaricabile

dal seguente sito internet

[http://ecologia.provincia.treviso.it/rifiuti_comu](http://ecologia.provincia.treviso.it/rifiuti_comunicazioni.asp?idunita=9)

[nicazioni.asp?idunita=9;](http://ecologia.provincia.treviso.it/rifiuti_comunicazioni.asp?idunita=9)

2) polizza di responsabilità civile inquinamento

pari almeno a 516.000,00 Euro

(cinquecentosedicimila/00 Euro) con validità sino

almeno al 31.03.2019.

ART. 8 - L'Amministrazione Provinciale di Treviso

si riserva di respingere le garanzie finanziarie

considerate non conformi alla normativa o a quanto

previsto dal presente Decreto.

ART. 9 - Nel caso di variazione del tecnico

responsabile dell'impianto, la ditta deve

tempestivamente comunicare a questa Amministrazione

il nuovo nominativo, con esplicita nota di

accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 10 - Il presente atto, poiché rilasciato ai

sensi degli articoli 210, 270 e 271 del D.Lg.

152/2006, non sostituisce visti pareri e

concessioni, nonché eventuali altri atti

autorizzativi. Pertanto la presente autorizzazione

è accordata restando comunque salvi gli eventuali

diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le

eventuali autorizzazioni, di competenza di altri



Enti.

ART. 11 - Ogni variazione impiantistica, ferma restando gli obblighi di legge, deve essere comunicata preventivamente a questa Amministrazione, corredata degli eventuali elaborati tecnici, ai sensi dell'art. 23, comma 6 e dell'art. 26, comma 6 della L.R. 3/2000. Modifiche sostanziali dell'impianto, che comportino variazioni quali-quantitative delle emissioni, ed il trasferimento dell'impianto in altra sede, devono essere preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 269 commi 2 e 8 del D.Lgs. 152/2006.

ART. 12 - La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta nei casi di cui all'art. 35 della L.R. 3/2000 ed ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006.

ART. 13 - Il presente decreto va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, al Comune di Santa Lucia di Piave, all'Arpav Dipartimento Provinciale di Treviso, all'Osservatorio Rifiuti di Castelfranco Veneto e affisso all'albo della Provincia e del Comune.

dot. Carlo BAVOLI



ALLEGATO I al D.D.P. n. 195 del 27.03.09

Ditta Ghiaia di Colfosco S.p.A.

Impianto di Comune Santa Lucia di Piave, via Lovadina

FAC-SIMILE SCHEDE DI CONFERIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (da conservarsi in impianto)

1. DESCRIZIONE RIFIUTO

1.1. Codice Europeo del RIFIUTO - CER	
1.2. Descrizione del rifiuto	
1.3. Stato fisico	<input type="checkbox"/> 1.3.1. Solido <input type="checkbox"/> 1.3.2. Solido polverulento <input type="checkbox"/> 1.3.3. Liquido <input type="checkbox"/> 1.3.4. Fangoso palabile
1.4. Provenienza	<p>1.4.1. Il rifiuto proviene dalla costruzione e/o demolizione di costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>1.4.2. Il rifiuto proviene dalla costruzione e/o demolizione di costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>1.4.3. Il rifiuto proviene da cantieri/aree sottoposte a procedura di bonifica ex D.Lgs. 152/06 Parte IV, Titolo V SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>1.4.4. Il rifiuto proviene da impianto di trattamento rifiuti, attività All. B e/o C Parte IV D.lgs. 152/06 SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>
NB: Allegare VERIFICHE ANALITICHE e compilare SEZIONE 3 se si è risposto con uno o più SI al punto precedente	
1.5. Quantitativo stimato complessivo rifiuto da conferirsi in impianto	

2. ORIGINE DEI RIFIUTI

2.1 <input type="checkbox"/> impianto di trattamento rifiuti (Allegare copia dell'autorizzazione)	
Estremi autorizzazione:	
Attività All. B e/o C D.lgs. Parte IV 152/06	
Nominativo titolare autorizzazione	
P.IVA	
Sede legale	
Sede impianto	
2.2 <input type="checkbox"/> cantiere di costruzione, scavo e/o demolizione	
Comune	
Indirizzo	
Destinazione d'uso dell'edificio/area	
Oggetto dei lavori:	



<input type="checkbox"/>	2.2.1. Costruzione / Manutenzione / demolizione / scavo edificio civile e/o pubblico (specificare)	
<input type="checkbox"/>	2.2.2. Costruzione / Manutenzione / demolizione / scavo edificio industriale (specificare)	
<input type="checkbox"/>	2.2.3. Costruzione / Manutenzione / demolizione / scavo attività commerciale (specificare)	
<input type="checkbox"/>	2.2.4. altro (specificare)	

3. DESCRIZIONE DEL PROCESSO CHE HA GENERATO I RIFIUTI

Descrizione del processo che ha generato i rifiuti	
Descrizione delle materie prime e dei prodotti utilizzati nel processo dal quale derivano i rifiuti	
Descrizione del processo di pre-trattamento (se presente)	
Descrizione delle materie prime e dei prodotti utilizzati nel processo di pre-trattamento rifiuto (se presente)	
Descrizione delle eventuali operazioni preliminari di asportazione dei rifiuti pericolosi da demolizione (es: eternit, serbatoi gasolio, etc.)	

4. IDENTIFICAZIONE CONFERITORE

<input type="checkbox"/>	Produttore/detentore
<input type="checkbox"/>	intermediario senza detenzione
<input type="checkbox"/>	altro (specificare)

Demoninazione / Ragione Sociale	
Indirizzo	
Località Cap Prov.	
P.IVA e/o C.F	
n° tel. ed e-mail	



Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente in _____
via _____
in qualità di legale rappresentante della ditta _____
_____ (come identificata nella sezione 4)

DICHIARA ED ATTESTA
(ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

la conformità a quanto descritto nelle sezioni da 1 a 5 della presente scheda dei rifiuti da conferire presso l'impianto ubicato
a _____
via _____
della ditta _____
con sede legale _____
via _____
_____, autorizzato con DDP _____
rilasciato dalla Provincia di Treviso.

Luogo e data

Timbro e firma del produttore





ALLEGATO II AL D.D.P.n.195 del 27.03.09
Ditta Ghaia di Colfosco S.p.A.
Impianto di Santa Lucia di Piave, via Lovadina

PARTE I

Le terre e rocce derivanti da attività di scavo con ubicazione e caratteristiche rispondenti ai seguenti requisiti:


1. ubicazione dello scavo:
 - 1.1. in aree verdi o residenziali;
 - 1.2. al di fuori di una fascia di 20 metri dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico, così come individuate all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e successive modifiche;
 - 1.3. non in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera;
 - 1.4. al di fuori di aree interessate da interventi di bonifica, anche conclusi;
 2. caratteristiche dell'area di scavo:
 - 2.1. assenza di serbatoi o cisterne interrato, sia dismesse che rimosse che in uso e che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modifiche e integrazioni
 - 2.2. assenza di attività che rientrano fra quelle definite dal decreto ministeriale n. 185 del 16 Maggio 1989;
 - 2.3. assenza impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs. n. 334/1999 e ss.mm.ii. relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
 - 2.4. assenza di impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs 59/2005 e ss.mm.ii, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC;
 - 2.5. impianti autorizzati allo svolgimento di attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 208, 210, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, ad esclusione degli inerti;
- possono essere conferite in impianto accompagnate da sola dichiarazione, conforme al modello di cui alla parte II del presente allegato, compilata e sottoscritta dal produttore.



PARTE II - DICHIARAZIONE PROVENIENZA TERRE E ROCCE DA SCAVO (da conservarsi in impianto)

SEZIONE RIFIUTO	
Codice Europeo del RIFIUTO - CER	
Descrizione del rifiuto	
Stato fisico	Solido Solido polverulento Liquido Fangoso palabile
Luogo di produzione del rifiuto	
Indirizzo N.	
Località Cap Prov.	
Destinazione urbanistica	
Descrizione attività di produzione del rifiuto	

SEZIONE PRODUTTORE	
Nome o Ragione sociale del produttore	
Indirizzo	
Località Cap Prov.	
Telefono Fax E-mail	
Codice fiscale Partita IVA	
intermediario / Commercio senza detenzione (se presente)	
Nome o Ragione sociale	
Indirizzo N.	
Località Cap Prov.	
Telefono Fax E-mail	
Codice fiscale Partita IVA	





Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____,
residente in _____ via _____
in _____ qualità _____ di _____ legale _____ rappresentante _____ della _____ ditta
(come identificata nella sezione produttore)
in riferimento al conferimento dei rifiuti da eseguirsi presso l'impianto ubicato in _____
della ditta _____, via _____, con sede legale a _____
autorizzato con DDP _____, rilasciato dalla Provincia di Treviso.

DICHIARA ED ATTESTA

(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

che il rifiuto descritto nella sezione rifiuto della presente scheda deriva da attività di scavo con ubicazione e caratteristiche rispondenti ai seguenti requisiti:

1. ubicazione dello scavo:

- 1.1. in aree verdi o residenziali;
- 1.2. al di fuori di una fascia di 20 metri dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico, così come individuate all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e successive modifiche;
- 1.3. non in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera;
- 1.4. al di fuori di aree interessate da interventi di bonifica, anche conclusi;

2. caratteristiche dell'area di scavo:

- 2.1. assenza di serbatoi o cisterne interrato, sia dismesse che rimosse che in uso e che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modifiche e integrazioni
- 2.2. assenza di attività che rientrano fra quelle definite dal decreto ministeriale n. 185 del 16 Maggio 1989;
- 2.3. assenza impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs. n. 334/1999 e ss.mm.ii. relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
- 2.4. assenza di impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs 59/2005 e ss.mm.ii, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC;
- 2.5. impianti autorizzati allo svolgimento di attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 208, 210, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, ad esclusione degli inerti;

Luogo e data _____

Timbro e firma del produttore _____





ALLEGATO III AL D.D.P.n. 195 del 27/3/09
Ditta Ghiaia di Colfosco S.p.A.
Impianto di Santa Lucia di Piave, via Lovadina

Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Caratteristiche della categoria rifiuto e/o dell'impianto
TIPOLOGIA A	010408	scarti di ghiaia e pietrisco	Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo (fac-simile da predisporre a cura della ditta) e nel rispetto delle seguenti condizioni: a)derivati dal solo trattamento fisico (non chimico) di minerali non metalliferi; b)non contaminati da agenti chimici;
	010410	polveri e residui affini	Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo (fac-simile da predisporre a cura della ditta) e nel rispetto delle seguenti condizioni: a)derivati dal solo trattamento fisico (non chimico) di minerali non metalliferi; b)non contaminati da agenti chimici;
	010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra	Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo (fac-simile da predisporre a cura della ditta) e nel rispetto delle seguenti condizioni: a)derivati dal solo trattamento fisico (non chimico) di minerali non metalliferi; b)non contaminati da agenti chimici;
TIPOLOGIA B	101206	stampi di scarto	Ricevuti in impianto solo qualora siano accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo (fac-simile da predisporre a cura della ditta) e nel rispetto di quanto indicato al punto 7.3.2. e 7.12.2 all.1 sub.1 del D.M. 05/02/1998;
	101299	rifiuti non specificati altrimenti	conferiti previa preventiva comunicazione all'Amministrazione Provinciale, con descrizione di provenienza, processo tecnologico e caratteristiche chimiche del rifiuto; Ricevuti in impianto solo qualora siano accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo (fac-simile da predisporre a cura della ditta) e nel rispetto di quanto indicato al punto 7.5.2 all.1 sub.1 del D.M. 05/02/1998;
TIPOLOGIA C	10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	accettati in impianto solamente qualora accompagnati da scheda descrittiva del rifiuto, conforme a quella di cui all'allegato I al presente provvedimento, compilata e sottoscritta dal produttore e/o da test di cessione. Tale scheda, complementare al formulario di trasporto, dovrà essere corredata da eventuale copia delle indagini analitiche eseguite dal produttore stesso sul rifiuto e dovrà essere conservata in impianto. Qualora l'impianto accerti in fase di conferimento, una discrepanza fra quanto dichiarato nella documentazione descrittiva del rifiuto e/o nel formulario oppure ritenga necessario effettuare ulteriori indagini sul rifiuto, il rifiuto in ingresso all'impianto deve restare confinato e coperto con telo impermeabile nell'area di conferimento fino all'ottenimento delle certificazioni analitiche. Qualora a seguito delle indagini analitiche eseguite, non sia possibile garantire l'inesistenza di rilascio di sostanze pericolose dal rifiuto, esso deve essere respinto.
	170101	cemento	accettati in impianto solamente qualora accompagnati da scheda descrittiva del rifiuto, conforme a quella di cui all'allegato I al presente provvedimento, compilata e sottoscritta dal produttore e/o da test di cessione. Tale scheda, complementare al formulario di trasporto, dovrà essere corredata da eventuale copia delle indagini analitiche eseguite dal produttore stesso sul rifiuto e dovrà essere conservata in impianto. Qualora l'impianto accerti in fase di conferimento, una discrepanza fra quanto dichiarato nella documentazione descrittiva del rifiuto e/o nel formulario oppure ritenga necessario effettuare ulteriori indagini sul rifiuto, il rifiuto in ingresso all'impianto deve restare confinato e coperto con telo impermeabile nell'area di conferimento fino all'ottenimento delle certificazioni analitiche. Qualora a seguito delle indagini analitiche eseguite, non sia possibile garantire l'inesistenza di rilascio di sostanze pericolose dal rifiuto, esso deve essere respinto.
	17 01 02	mattoni	accettati in impianto solamente qualora accompagnati da scheda descrittiva del rifiuto, conforme a quella di cui all'allegato I al presente provvedimento, compilata e sottoscritta dal produttore e/o da test di cessione. Tale scheda, complementare al formulario di trasporto, dovrà essere corredata da eventuale copia delle indagini analitiche eseguite dal produttore stesso sul rifiuto e dovrà essere conservata in impianto. Qualora l'impianto accerti in fase di conferimento, una discrepanza fra quanto dichiarato nella documentazione descrittiva del rifiuto e/o nel formulario oppure ritenga necessario effettuare



Classe	Descrizione	Specificazioni e condizioni di ingresso all'impianto
		ulteriori indagini sul rifiuto, il rifiuto in ingresso all'impianto deve restare confinato e coperto con telo impermeabile nell'area di conferimento fino all'ottenimento delle certificazioni analitiche. Qualora a seguito delle indagini analitiche eseguite, non sia possibile garantire l'inesistenza di rilascio di sostanze pericolose dal rifiuto, esso deve essere respinto
17 01 03	mattonelle e ceramiche	accettati in impianto solamente qualora accompagnati da scheda descrittiva del rifiuto, conforme a quella di cui all'allegato I al presente provvedimento, compilata e sottoscritta dal produttore e/o da test di cessione. Tale scheda, complementare al formulario di trasporto, dovrà essere corredata da eventuale copia delle indagini analitiche eseguite dal produttore stesso sul rifiuto e dovrà essere conservata in impianto. Qualora l'impianto accerti in fase di conferimento, una discrepanza fra quanto dichiarato nella documentazione descrittiva del rifiuto e/o nel formulario oppure ritenga necessario effettuare ulteriori indagini sul rifiuto, il rifiuto in ingresso all'impianto deve restare confinato e coperto con telo impermeabile nell'area di conferimento fino all'ottenimento delle certificazioni analitiche. Qualora a seguito delle indagini analitiche eseguite, non sia possibile garantire l'inesistenza di rilascio di sostanze pericolose dal rifiuto, esso deve essere respinto
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	accettati in impianto solamente qualora accompagnati da scheda descrittiva del rifiuto, conforme a quella di cui all'allegato I al presente provvedimento, compilata e sottoscritta dal produttore e/o da test di cessione. Tale scheda, complementare al formulario di trasporto, dovrà essere corredata da eventuale copia delle indagini analitiche eseguite dal produttore stesso sul rifiuto e dovrà essere conservata in impianto. Qualora l'impianto accerti in fase di conferimento, una discrepanza fra quanto dichiarato nella documentazione descrittiva del rifiuto e/o nel formulario oppure ritenga necessario effettuare ulteriori indagini sul rifiuto, il rifiuto in ingresso all'impianto deve restare confinato e coperto con telo impermeabile nell'area di conferimento fino all'ottenimento delle certificazioni analitiche. Qualora a seguito delle indagini analitiche eseguite, non sia possibile garantire l'inesistenza di rilascio di sostanze pericolose dal rifiuto, esso deve essere respinto
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	accettati in impianto solamente qualora accompagnati da scheda descrittiva del rifiuto, conforme a quella di cui all'allegato I al presente provvedimento, compilata e sottoscritta dal produttore e/o da test di cessione. Tale scheda, complementare al formulario di trasporto, dovrà essere corredata da eventuale copia delle indagini analitiche eseguite dal produttore stesso sul rifiuto e dovrà essere conservata in impianto. Qualora l'impianto accerti in fase di conferimento, una discrepanza fra quanto dichiarato nella documentazione descrittiva del rifiuto e/o nel formulario oppure ritenga necessario effettuare ulteriori indagini sul rifiuto, il rifiuto in ingresso all'impianto deve restare confinato e coperto con telo impermeabile nell'area di conferimento fino all'ottenimento delle certificazioni analitiche. Qualora a seguito delle indagini analitiche eseguite, non sia possibile garantire l'inesistenza di rilascio di sostanze pericolose dal rifiuto, esso deve essere respinto
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	accettati in impianto solamente qualora accompagnati da scheda descrittiva del rifiuto, conforme a quella di cui all'allegato I al presente provvedimento, compilata e sottoscritta dal produttore e/o da test di cessione. Tale scheda, complementare al formulario di trasporto, dovrà essere corredata da eventuale copia delle indagini analitiche eseguite dal produttore stesso sul rifiuto e dovrà essere conservata in impianto. Qualora l'impianto accerti in fase di conferimento, una discrepanza fra quanto dichiarato nella documentazione descrittiva del rifiuto e/o nel formulario oppure ritenga necessario effettuare ulteriori indagini sul rifiuto, il rifiuto in ingresso all'impianto deve restare confinato e coperto con telo impermeabile nell'area di conferimento fino all'ottenimento delle certificazioni analitiche. Qualora a seguito delle indagini analitiche eseguite, non sia possibile garantire l'inesistenza di rilascio di sostanze pericolose dal rifiuto, esso deve essere respinto
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	limitatamente alle sole frazioni di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e accettati in impianto solamente qualora accompagnati da scheda descrittiva del rifiuto, conforme a quella di cui all'allegato I al presente provvedimento, compilata e sottoscritta dal produttore e/o da test di cessione. Tale scheda, complementare al formulario di trasporto, dovrà essere corredata da eventuale copia delle indagini analitiche eseguite dal produttore stesso sul rifiuto e dovrà



TIPOLOGIA	Codice Tipologia	Descrizione	Caratteristiche e Provenienza rifiuto in ingresso all'impianto
			essere conservata in impianto. Qualora l'impianto accerti in fase di conferimento, una discrepanza fra quanto dichiarato nella documentazione descrittiva del rifiuto e/o nel formulario oppure ritenga necessario effettuare ulteriori indagini sul rifiuto, il rifiuto in ingresso all'impianto deve restare confinato e coperto con telo impermeabile nell'area di conferimento fino all'ottenimento delle certificazioni analitiche. Qualora a seguito delle indagini analitiche eseguite, non sia possibile garantire l'inesistenza di rilascio di sostanze pericolose dal rifiuto, esso deve essere respinto
TIPOLOGIA D	17.03.02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01	Provenienti da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo.
TIPOLOGIA E	17.05.04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03	i rifiuti CER 170504 per i quali, prima del conferimento presso l'impianto, non è possibile fornire l'autodichiarazione di cui alla SCHEDA GESTIONE TERRE E ROCCE di cui all'allegato II al presente provvedimento, sono soggetti alla verifica del rispetto dei limiti della Colonna B della dell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs.152/2006; è vietato il conferimento presso l'impianto di terre e rocce contenenti contaminanti in concentrazioni superiori a quelle previste dalla Colonna B, Tabella 1 dell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs.152/2006;
	17.05.06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17.05.05	i rifiuti CER 170506 per i quali, prima del conferimento presso l'impianto, non è possibile fornire l'autodichiarazione di cui alla SCHEDA GESTIONE TERRE E ROCCE di cui all'allegato II al presente provvedimento, sono soggetti alla verifica del rispetto dei limiti della Colonna B della dell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs.152/2006; è vietato il conferimento presso l'impianto di terre e rocce contenenti contaminanti in concentrazioni superiori a quelle previste dalla Colonna B, Tabella 1 dell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs.152/2006;

Il Dirigente
dott. Carlo Rapicavoli

